



TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO  
IL TRIBUNALE DI ISERNIA DEI PRATICANTI AVVOCATI AI SENSI  
DELL'ART. 37 DL 6 LUGLIO 2011 N. 98, conv. nella L.111/2011

II TRIBUNALE DI ISERNIA  
in persona del Presidente reggente  
Dott. Vincenzo Di Giacomo

e

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA  
in persona del Presidente, Avv. Marciano Moscardino

Premesso:

- che l'art. 37, co. 4 e 5 DL 6 luglio 2011, n. 98 statuisce quanto segue:

*"4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con la scuola di specializzazione per professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 7 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.*

*5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.";*

- 18
- che il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense, proprio in data odierna, ha manifestato la disponibilità alla stipula della presente Convenzione, che provvederà a portare alla ratifica del Consiglio dell'Ordine;

Tanto premesso, si procede alla stipula della presente Convenzione.

#### **Art. 1**

La Premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2**

I laureati in giurisprudenza, nel numero indicato di anno in anno negli appositi Bandi che verranno pubblicati di concerto tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine, possono fare richiesta di svolgere il primo anno di pratica forense presso il Tribunale di Isernia, secondo le modalità previste dall'art. 37, co. 4 e 5 DL n. 98 del 6 luglio 2011.

#### **Art. 3**

La domanda di cui all'art. 2 va indirizzata al Presidente del Tribunale di Isernia, che la trasmetterà preliminarmente al Consiglio dell'Ordine per una verifica dei requisiti inseriti nel Bando di cui all'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine ritrasmetterà quindi la domanda al Presidente del Tribunale, che a sua volta la invierà al competente Consiglio Giudiziario per il parere di cui all'art. 37, co. 4.

I nominativi dei praticanti selezionati verranno trasmessi al Consiglio dell'Ordine perché quest'ultimo provveda alla iscrizione nel relativo registro.

#### **Art. 4**

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia assistono e coadiuvano i Magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.

In particolare, coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia potranno assistere alle udienze civili, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio,

compiere ricerche, coadiuvare il Magistrato nella stesura dei provvedimenti e compiere attività di Cancelleria propedeutiche all'attività del Magistrato.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di Avvocato.

**Art. 5**

Ai fini di cui all'art. 4 ed ai fini del funzionamento dell'Ufficio del Giudice, il Presidente del Tribunale assegna coloro che sono ammessi alla formazione professionale ai singoli Magistrati richiedenti.

Ciascun Magistrato del settore civile sarà assegnatario esclusivo di uno o più praticanti Avvocati.

**Art. 6**

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia non potranno esaminare cause trattate da studi legali ove essi prestano eventualmente la loro pratica forense.

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della pratica da essi svolta. Agli stessi si applica l'art. 15 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 31/1957.

**Art. 7**

Il periodo di formazione professionale presso il Tribunale di Isernia potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale, di concerto con il Magistrato assegnatario, sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

**Art. 8**

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia restano comunque vincolati al codice deontologico dei praticanti Avvocati in qualità di iscritti all'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine di appartenenza vigilerà sull'osservanza delle regole deontologiche da parte dei predetti praticanti Avvocati.

**Art. 9**

A coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia ai sensi della presente Convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.


Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

**Art. 10**

Al termine del periodo di formazione, ciascun Magistrato redigerà una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che verrà trasmessa direttamente al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine Forense.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Isernia


Dr Vincenzo Di Giacomo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Isernia

Avv. Marciano Moscardino



La presente controversia è estesa anche al settore penale,  
anche alla luce di quanto previsto dal paragrafo 2 della  
Risoluzione del CSM 29/04/2011 ("Non vi sono limiti  
stati in ordine --- al settore in cui possono esplicarsi  
coerentemente" i principi ex art. 37, co. 4 c5 D.L. n° 98/2011,  
cont. nella L. n° 111/2011).

Perugia, 8 gennaio 2015

Il Presidente Reggente del Tribunale  
di Perugia.

Vincenzo Di Stefano

Il Presidente del  
Consiglio dell'Ordine  
Forense di Perugia

Prot. 3/15 INT.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

### ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

#### BANDO

PER LA SELEZIONE DI N. 15 LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 5 GENNAIO 2015 ED INTEGRATA L' 8 GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 3 DL 6 LUGLIO 2011, N. 98

Il Presidente del Tribunale f.f./Presidente del Tribunale di Isernia e d il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia:

- visto l'art. 37 DL 6 luglio 2011, n. 9;
- vista la conseguente Convenzione stipulata in data 5 gennaio 2015 ed integrata in data 8 gennaio 2015;

#### INDICONO

una selezione di n. 15 laureati in giurisprudenza, che intendano svolgere il primo anno di pratica forense presso il Tribunale di Isernia, secondo le modalità previste dall'art. 37, co. 4 e 5 DL n. 98 del 6 luglio 2011 ed alle condizioni di cui appresso.

- 1) Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate in carta semplice entro il 20 gennaio 2015 con racc. A/R al Presidente del Tribunale. In alternativa, dette domande potranno essere depositate, sempre entro la stessa data, presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale.
- 2) Il Presidente del Tribunale trasmetterà preliminarmente e domande al Consiglio dell'Ordine per una verifica dei requisiti di cui all'art. 3 il Consiglio dell'Ordine ritrasmetterà quindi la domanda al Presidente del Tribunale, che a sua volta la invierà al competente Consiglio Giudiziario per il parere all'art. 37, co 4. I nominativi dei praticanti selezionati verranno trasmessi al Consiglio dell'Ordine perché quest'ultimo provveda alla iscrizione nel relativo registro.
- 3) Ai fini dell'ammissione occorre possedere il diploma di laurea in giurisprudenza;
- 4) La selezione degli aspiranti avverrà secondo il criterio del merito, come ricavabile dal voto di laurea. A parità di voto di laurea, sarà preferito il candidato più giovane di età. A parità di voto di laurea e di età, sarà preferito il candidato che ha per primo inviato la domanda.
- 5) L'ammissione verrà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R, dopodichè si procederà alla stipula delle singole convenzioni con il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
- 6) con la presentazione della domanda il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003 e succ. modif. ed integraz..
- 7) Per tutto quanto non stabilito nel presente Bando, valgono le regole concordate nella citata Convenzione stipulata il 5 gennaio 2015 ed integrata l' 8 gennaio 2015, da intendersi qui

ripetuta e trascritta e comunque consultabile sia presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Isernia che presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.

Isernia li 08/01/2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI ISERNIA  
(Avv. Marciando Moscardino)

IL PRESIDENTE REGGENTE  
DEL TRIBUNALE DI ISERNIA  
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

*Di Giacomo*